



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Prot. 490022/RU

Roma, 22 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 42 / 2021**PRESENTAZIONE IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DEI DATI DEL
REGISTRO C/S DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE NON PRESIDATI.
COMPLETAMENTO DEL PERIODO TRANSITORIO.**

A seguito delle denunce presentate dagli esercenti impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. *ghost station*), gli UDD hanno provveduto, per ciascun impianto di competenza, a predisporre il registro telematico di cui all'art.2 della determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019 ed a rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.10, comma 2, della determinazione medesima.

Con la circolare 48/2020, è stata prevista la possibilità, durante l'anno 2021, di un periodo di prova della funzionalità del sistema elettronico di ciascun impianto, durante la quale l'esercente ha continuato a tenere le prescritte contabilità o nel registro cartaceo rilasciato dall'UD competente per l'anno 2021 ovvero proseguendo le scritturazioni sul registro dell'anno 2020.

Terminato il predetto periodo di prova, molti esercenti *ghost station* hanno regolarmente iniziato a trasmettere, nel corso del corrente anno, i dati del registro telematico previsti dall'art.7 della sopra citata determinazione direttoriale.

Sono state, tuttavia, segnalate talune ulteriori problematiche tecniche, principalmente connesse a disallineamenti tra l'impostazione del registro telematico ed il reale stato di fatto ovvero relative alla gestione di talune particolari causali di carico o di scarico^[1], che hanno impedito l'attivazione del registro telematico presso più *ghost station*.

Stante il periodo di prova già disposto dalla predetta circolare 48/2020 e constatato l'avvenuto adeguamento da parte di numerosi esercenti, è necessario pervenire, nel più breve tempo possibile, all'avvio del registro telematico anche presso gli impianti investiti da tali particolari problematiche.

Al riguardo, al fine di agevolare la progressiva risoluzione delle predette criticità, l'invio dei dati dagli impianti interessati potrà essere attivato gradualmente, previa trasmissione

[1] Trattasi della gestione di: miscele accidentali; furti; smaltimento dei fondami; rientro di carburanti non a norma; ecc.. vale a dire movimentazioni quantitativamente marginali rispetto a quelle principali che caratterizzano un distributore stradale di carburanti (cioè, il carico con e-DAS e lo scarico con totalizzatore).

DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI
UFFICIO CONTROLLI ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

all'UD competente di un cronoprogramma di adeguamento da parte dell'esercente che assicuri il rispetto dei seguenti adempimenti.

In primo luogo, dovrà essere attivato, entro il primo trimestre del 2022, almeno l'invio dei dati dei totalizzatori e dei quantitativi presi in carico con l'e-DAS^[2]. I dati relativi ad altre tipologie di movimentazione e quelli delle telemisure, potranno essere attivati anche successivamente, comunque, entro il secondo trimestre del 2022.

In ogni caso, ai sensi dell'art.7, comma 5 della determinazione, i predetti dati contabili dovranno essere storicizzati nel concentratore esterno di stazione come rilevati dal concentratore di stazione.

Nelle more dell'esaurimento di tale periodo transitorio, rimanendo in ogni caso impregiudicata l'operatività dei predetti impianti, i relativi esercenti dovranno continuare a registrare le movimentazioni non oggetto di invio telematico sul registro cartaceo, utilizzando i registri di carico e scarico in uso per il 2021.

Qualora occorra un'estensione degli stessi, l'UD territorialmente competente sull'impianto, previa richiesta dell'esercente, procederà al rilascio dei necessari supporti cartacei vidimati.

Con riferimento alle movimentazioni di prodotti effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, il medesimo esercente trasmetterà il prospetto riepilogativo cartaceo per l'anno 2021 entro il 31 gennaio 2022.

Una volta completata l'attivazione del registro telematico, l'esercente avrà cura di trasmettere in forma telematica tutti i prescritti dati dal 1° gennaio 2022 nonché il prospetto riepilogativo dell'anno 2021 secondo le disposizioni della predetta circolare 48/2020.

Si confermano, infine, anche per la registrazione telematica delle deficienze da attribuire a calo o a dispersione, i principi generali per la tenuta delle contabilità dei distributori stradali di carburante di cui alla consolidata prassi in materia⁽³⁾.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

^[2] Eventualmente, nei casi previsti, anche e-DAS “non scorta merce”.

⁽³⁾ Cfr. circolare 368 del 28 giugno 1975.